

REPUBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 febbraio 1996

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 51681

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli recanti, uno la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II: Atti di interesse regionale (Atti della Comunità Economica Europea, dello Stato, ecc.); l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo di parte I e II L. 2.000; un fascicolo di parte III L. 2.000; supplemento L. 2.000. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria delle Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5134705; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Agenzia I.P.Z.S., via Cavour n. 102, tel. 4814910; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; LATINA - Linea Ufficio S.a.s., via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/692826; RIETI - Libreria Moderna di Spadoni Virgilio, via Garibaldi n. 272, tel. 0746/204370; VITERBO - AR S.a.s di Massi Rossana e C., Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietrarsa, tel. 0761/305956; TIVOLI (RM) - Cartolibreria Mannelli, viale Mannelli, 10, tel. 0774/317004

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I e II è di L. 150.000; per la Parte III, di L. 60.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti all'ufficio Bollettino Ufficiale entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire all'ufficio Bollettino Ufficiale almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 2.000 + IVA (19%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 1995, n. 58.

Indizione del referendum consultivo per la istituzione del comune autonomo di Boville Pag. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 1995, n. 59.

Elezione dei componenti il comitato regionale per il Giubileo del 2000 di competenza del Consiglio regionale. Pag. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 1995, n. 66.

Istituti culturali regionali. Legge regionale n. 35/91. Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali. Piano triennale 1995-97, capitoli numeri 44336 e 32151 Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 1995, n. 7675.

Comune di Vasanello (Viterbo). Approvazione variante al programma di fabbricazione per la costruzione di una scuola materna in località S. Antonio. Legge n. 1/78 e legge regionale n. 36/87 Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 9205.

IPAB. Asilo infantile Divino Amore di Bomarzo. Nomina consiglio di amministrazione Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 9206.

IPAB. Ospizio Nicola Calestrini di Roma. Rettifica delibera Giunta regionale del 7 aprile 1993, n. 2185 e sostituzione consigliere. Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 9207.

IPAB. Orfanotrofio Filonardi di Veroli. Sostituzione membri in consiglio di amministrazione Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 9208.

IPAB. Asilo infantile D. Sabuzi di Carbognano. Nomina commissario regionale Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1995, n. 9564.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 2, comma 1°. Proposta di declaratoria di eccezionalità delle piogge alluvionali del giorno 16 settembre 1995 in vari comuni della provincia di Latina. Importo dei danni accertati L. 7.774.400.000. Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1995, n. 9594.

Rettifica ed integrazione deliberazioni della Giunta regionale nn. 11169 e 11170 del 19 dicembre 1989 Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1995, n. 10019.

Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Comune di Campodimele. Progetto per la realizzazione di un nuovo ufficio postale. Pag. 17

Per quanto riguarda il parere del Genio civile previsto dall'art. 13 della legge n. 64/74, si ritiene che in questa sede si possa soprassedere a tale richiesta a norma del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/85 in quanto la delibera di adozione del piano regolatore generale di Guarcino risale al 1979, ovvero ad epoca antecedente all'inclusione del comune stesso nelle liste sismiche del Lazio (avvenuta nel 1982), e come già da questo comitato tecnico consultivo regionale ritenuto ammissibile con voto n. 170/2.

Pur tuttavia, si precisa che tale parere dovrà essere richiesto per tutti gli strumenti esecutivi del piano regolatore generale anche se deliberati antecedentemente alla data di inclusione delle citate liste sismiche.

Riguardo alle osservazioni presentate avverso le previsioni del piano, si ritiene di potersi esprimere nei termini seguenti:

Osservazione n. 1 - Egidio Verdecchia

Tale osservazione, nella quale si richiede che l'area del conducente venga destinata ad insediamenti industriali anziché a verde pubblico, è da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali in quanto in contrasto con gli interessi generali, espressi nelle previsioni del piano regolatore generale che destina le aree industriali in zone diametralmente opposte.

Osservazione n. 2 - Maria Cristina Sottostanti, Ferdinando Celani

Si respinge totalmente in conformità delle controdeduzioni comunali.

Difatti l'area dei ricorrenti prevista dal piano regolatore generale con destinazione ad asilo nido ed ambulatorio, è ubicata in posizione centrale, oltre che a confine con la scuola materna, e, pertanto, la predetta previsione di piano risulta del tutto giustificata.

Per quanto riguarda l'area destinata a zona PEEP, si precisa che l'osservazione è già stata respinta dal comitato tecnico consultivo regionale in sede di approvazione del P.d.Z. nella seduta del 17 dicembre 1982 con voto n. 50/6.

Osservazione n. 3 - Giulia Floridi e Antonino Rjolo

Tale osservazione è da accogliersi totalmente in difformità delle controdeduzioni comunali.

Difatti la destinazione a verde pubblico del terreno dei ricorrenti confinante con terreni già edificati, risulterebbe un fatto urbanistico puramente episodico ed isolato nel contesto di una zona di completamento posta a confine con una zona di "verde pubblico" abbondantemente dimensionata.

Osservazione n. 4 - W.W.F. Fondo mondiale per la natura - Sezione di Roma per il Lazio - Distaccamento di Guarcino

Tale osservazione è da accogliersi pressoché totalmente in difformità delle controdeduzioni comunali.

I motivi di accoglimento sono gli stessi che hanno portato alla prescrizione di ablazione delle zone F4 (sports invernali) trattate in precedenza a proposito della zonizzazione.

Non si concorda con quanto osservato nel punto 5), lettera a), a proposito della nuova strada "delle acque" in quanto il comprensorio di Filette, ritenuto valido nei riguardi di uno sviluppo turistico estivo, subordinatamente però a quanto sarà dettato dal parere richiesto all'assessorato alla sanità della Regione Lazio, a salvaguardia della fonte di Filette stessa, dovrà essere opportunamente collegato.

Non si concorda altresì con la richiesta esposta al punto 5), lettera b), di abbassare la zona degli insediamenti turistico-alberghieri al di sotto dell'attuale sentiero che serve l'eremo di S. Agnello, in quanto il richiesto abbassamento non risolve il problema della salvaguardia del paesaggio del predetto eremo.

Né si concorda con il punto 7), comma 5, circa la perplessità sulla tangenziale di progetto che by-passa il centro storico, in quanto, pur ritenendosi di difficile esecuzione, risulta tuttavia di grande utilità pratica al traffico veicolare urbano ed extraurbano.

Osservazione n. 5 - Celso D'Ercole ed Eligio D'Ercole

Tale osservazione è da accogliersi totalmente in difformità alle controdeduzioni comunali. Valgono le stesse considerazioni dell'osservazione n. 3.

Per quanto concerne l'aggiornamento del testo delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, dal momento che le prescrizioni sono oltremodo chiare e precise, da non dare adito ad alcun dubbio interpretativo, si ritiene di confermare quanto contenuto nei precedenti voti e cioè che, una volta fissate le prescrizioni stesse nella

delibera di Giunta regionale di approvazione dello strumento di cui si trattasi, l'aggiornamento del testo della normativa dovrà essere effettuato dopo la suddetta approvazione, direttamente a cura dell'amministrazione comunale alla stregua degli altri aggiornamenti richiesti.

Tutto ciò premesso e considerato

La sezione è del parere

che il piano regolatore generale di Guarcino, adottato con delibera consiliare n. 37 del 2 aprile 1979, sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni di cui ai voti 82/2 del 24 febbraio 1984 e 170/2 del 30 marzo 1988 nonché con le prescrizioni di cui al presente voto da apportarsi d'ufficio a norma dell'art. 3 della legge n. 765 del 6 agosto 1967;

che si possa precisare che non sussistono contrasti fra il piano regolatore generale medesimo e il P.T.P. n. 11 adottato dalla Giunta regionale del Lazio con delibera n. 2278 del 28 aprile 1987 e che, pertanto, non sussista la necessità di introdurre nel predetto P.T.P. le modifiche indicate nel citato voto n. 251/8;

che le osservazioni al piano debbano essere decise come da considerazioni all'uopo svolte.

Il presente voto sostituisce integralmente il voto 251/8 trasmesso per la rielaborazione alla luce dell'esito degli accertamenti integrativi svolti.

Il Presidente
(firmato illeggibile).

La commissione relatrice
SADUN - CANTATORE

Il segretario della sezione
PELLARIN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 10757.

Comune di Grottaferrata (Roma). Variante al piano regolatore generale n. 13 per ampliamento cimitero località «Bagnara» (Deliberazione consiliare n. 47 del 29 luglio 1987).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Ritenuto che con deliberazione di Giunta regionale n. 998 del 19 dicembre 1972 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grottaferrata;

Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 29 luglio 1987, esecutiva a termini di legge, con la quale il comune di Grottaferrata ha adottato la variante al piano regolatore generale n. 13 «Località Bagnara» per l'ampliamento del cimitero;

Considerato che alla citata delibera sono allegati alcuni elaborati tecnici raccolti in un unico foglio, solidale alla delibera stessa, denominato allegato A e che ne costituisce parte integrante;

Ritenuto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge sono state presentate le seguenti 8 osservazioni:

1) Lega per l'ambiente; 2) Don Carlo Meconi - parroco di S. Pio X; 3) Filippo Satta per conto di Ceder Sas ed altri; 4) Monterubbianesi Franco presidente della

soc. coop. «Capodarco»; 5) Giuseppe^m Cusmano; 6) Collegio missionario femminile S. Francesco; 7) Centro Comunitario «Gesù risorto» detto comunità Capodarco; 8) Collegio missionario femminile S. Francesco;

Considerato che, successivamente, il comune di Grottaferrata, accertato che per mero errore materiale, il termine indicato con avviso sul FAL per la presentazione delle osservazioni alla variante di che trattasi era di fatto ridotto di 30 giorni, mentre il deposito degli atti era avvenuto regolarmente, provvedeva a riaprire i termini per la presentazione delle osservazioni dandone avviso ai cittadini nei modi di legge;

Ritenuto che a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni sono pervenute al comune le seguenti 2 osservazioni ed un supplemento: 1) Collegio missionario femminile S. Francesco d'Assisi; 2) Braccioni Andreina, Lomoro Maurizio e Lomoro Massimo; supplemento di osservazione Braccioni Andreina;

Viste le delibere consiliari n. 7 del 14 gennaio 1991 e n. 27 del 31 marzo 1993 con le quali il comune ha controdedotto, rispettivamente alle otto osservazioni ed alle successive due pervenute a seguito della riapertura dei termini;

Considerato che gli atti e gli elaborati della variante in questione, presentati all'assessorato all'urbanistica e casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo regionale 1ª sezione, il quale con voto n. 316/2 reso nell'adunanza del 17 febbraio 1995 ha espresso parere favorevole con modifiche e prescrizioni, esprimendosi anche in merito alle osservazioni presentate;

Visto il parere in data 14 ottobre 1991, del competente assessorato ai lavori pubblici, rilasciato ai soli fini dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, favorevole con la raccomandazione dell'osservanza dei decreti ministeriali e circolari applicative per le costruzioni in zone sismiche;

Vista la nota n. 2475/88/122 del 27 giugno 1991 con la quale l'assessore all'agricoltura-diritti collettivi ed usi civici ha attestato che la variante in questione non interessa fondi sui quali sono in esercizio diritti civici;

Vista la nota n. 1001 del 29 maggio 1995 con la quale l'assessorato all'urbanistica ha comunicato le modifiche da introdurre d'ufficio in sede di approvazione della variante medesima;

Vista la deliberazione consiliare n. 66 del 30 agosto 1995 con la quale il comune di Grottaferrata ha provveduto a formulare le richieste controdeduzioni, accettando integralmente gli stralci e le modifiche proposte dal comitato tecnico consultivo regionale;

Ritenuto di condividere e fare proprio il parere del comitato tecnico consultivo regionale 1ª sezione di cui al succitato voto n. 316/2 del 17 febbraio 1995 che si allega alla presente delibera (allegato «B») di cui costituisce parte integrante, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa;

Delibera:

Con gli stralci e le modifiche contenute nel voto n. 316/2 emesso dal comitato tecnico consultivo regionale, 1ª sezione nella seduta del 17 febbraio 1995, che forma parte integrante della presente delibera alla quale è allegato sotto la lettera «B» è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Grottaferrata (RM) n. 13 «Località Bagnara» ampliamento cimitero adottata con deliberazione consiliare n. 47 del 29 luglio 1987, con annesso allegato A vistato dall'assessore all'urbanistica regionale.

Le osservazioni sono decise in conformità con quanto specificato nel citato voto n. 316/2 del 17 febbraio 1995.

La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 10 gennaio 1996, verbale 1235/13.

ALLEGATO B

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO
URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO
TUTELA AMBIENTALE

Comitato tecnico consultivo regionale
1ª sezione
Voto n. 316/2

Adunanza del 17 febbraio 1995

Commissione relatrice: dott. arch. Michele Liistro - dott. arch. Guido Boesso.

Oggetto: Comune di Grottaferrata (Roma). Variante al piano regolatore generale n. 13 «Località Bagnara» - Ampliamento cimitero - Deliberazione consiliare n. 47 del 29 luglio 1987.

La sezione

Vista la nota n. 1290/93 del 31 marzo 1994 con la quale il settore 45 - attività amministrativa per la pianificazione comunale - ha trasmesso all'ufficio VI di questo settore 44 - servizi tecnici della pianificazione comunale - la variante indicata in oggetto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

Visto che con la stessa nota il predetto settore 45 ha assicurato che gli atti e gli elaborati allegati sono regolari sotto il profilo formale.

Vista l'istruttoria tecnica prot. n. 1009 del 14 novembre 1994, predisposta dall'ufficio 6º del settore 44.

Vista la lettera del Presidente prot. n. 248 del 13 dicembre 1994 con la quale ha nominato gli architetti Michele Liistro e Guido Boesso relatori dell'affare in oggetto.

Premesso

Con deliberazione consiliare n. 47 del 29 luglio 1987 il consiglio comunale di Grottaferrata ha adottato la variante n. 13 al piano regolatore generale di Grottaferrata; gli elaborati, raccolti in unico foglio solidale alla delibera, sono costituiti dall'estratto piano regolatore generale rapp. 1:5.000, dalla variante rapp. 1:5.000 e dalla legenda delle aree interessate.

A seguito della pubblicazione della variante, avvenuta nei modi e forme di legge, sono state presentate n. 8 osservazioni. Esse sono state esaminate con delibera consiliare n. 7 del 14 gennaio 1991; al testo deliberativo il consiglio comunale ha allegato la planimetria contenente le proposte di modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni ed uno studio sulle previsioni dell'andamento demografico nel comune.

Con avviso al pubblico, effettuato nei modi di legge, il comune di Grottaferrata ha effettuato la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni alla variante in argomento. Sono pervenute all'amministrazione comunale n. 2 osservazioni ed infine, in data 4 dicembre 1992, un supplemento all'osservazione di Braccioni Andreina. Le tre osservazioni sono state esaminate con delibera consiliare n. 27 del 31 marzo 1993; allo stesso testo è stata allegata la planimetria in scala 1:5.000 che riporta graficamente la variazione zonizzativa in relazione al parere favorevole del consiglio comunale.

Con nota in data 14 ottobre 1991 l'assessore regionale ai LL.PP. ha espresso parere favorevole ai soli fini dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 per la variante al piano regolatore generale sull'ampliamento del cimitero in località Bagnara ed ha quindi ricordato l'osservanza di decreti ministeriali e circolari applicative per le costruzioni in zone sismiche.

Con nota del 27 giugno 1991 n. 2475/88/122 l'assessore all'agricoltura - diritti collettivi ed usi civici - ha attestato che la variante al piano regolatore generale non interessa fondi sui quali sono in esercizio diritti civici.

L'intero territorio della variante, sottoposto alla tutela della legge n. 1497/1939, è disciplinato dal piano territoriale paesistico ambito territoriale n. 9 adottato con delibera della Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987. Si riferiscono solamente alcune norme di tutela paesistica, poste in essere dal P.T.P., rimandando, ovviamente, la completezza della normativa al piano medesimo.

Dalla tavola serie E elaborato E4/6, scala 1:10.000 «Classificazione delle aree ai fini della tutela» si evince la seguente zonizzazione:

la parte settentrionale della variante è classificata zona GF2 - Aree edificate sature e di completamento. In tale zona si applicano le norme di tutela paesaggistica previste dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti;

la parte centrale, delimitata dal convento delle monache e dall'antico casale, è classificata zona GF3 - zone agricole con rilevante valore paesaggistico e ambientale. In queste zone il piano paesistico ammette un rapporto di copertura (mq/mq) non superiore ad un metro quadrato per ettaro. Ai progetti di opere pubbliche dovrà essere allegato uno studio di impatto ambientale, che l'assessorato ai beni ambientali valuterà per l'emissione del parere di merito;

la parte meridionale del territorio è classificata zona GF12 - fasce di rimboscimento lungo i fossi e i corsi d'acqua. Tali zone sono destinate al mantenimento, integrazione e ricostruzione del verde esistente. Le aree, perimetrate, eccedenti il semplice invaso di fossi o corsi di acqua e pertanto suscettibili di uso pubblico, potranno essere destinate ad uso pubblico o a verde privato vincolato nelle varianti al piano regolatore generale attualmente vigente nei comuni interessati da tali zone.

Una limitata parte del territorio sulla strada Anagnina è interessata da filari di alberi lungo le strade pubbliche e private.

Con nota in data 24 agosto 1993 completata in data 15 febbraio 1994 il comune ha trasmesso per l'approvazione regionale i seguenti atti ed elaborati:

- 1) domanda;
- 2) n. 7 copie delibera consiliare n. 47 del 29 luglio 1987, con allegata planimetria;
- 3) avviso di pubblicazione;
- 4) copie pubblicazione avviso sul Foglio annunci legali;
- 5) certificato di deposito degli atti relativi alla variante;
- 6) certificato di pubblicazione dell'avviso;
- 7) registro delle osservazioni e relative osservazioni;
- 8) copia delibera consiglio comunale n. 7 del 14 gennaio 1991: Esame e decisioni osservazioni;
- 9) parere ex art. 13 legge n. 64/1974;
- 10) certificazione usi civici;
- 11) manifesto riapertura termini osservazioni;

- 12) F.A.L. n. 33 del 24 aprile 1992 pag. 3;
- 13) un registro delle osservazioni;
- 14) n. 2 osservazioni prot. 1 e 2 del registro;
- 15) supplemento osservazioni pervenuto al comune il 4 dicembre 1992;
- 16) dichiarazione del segretario generale;
- 17) copia deliberazione consiglio comunale n. 27 del 31 marzo 1993;
- 18) relazione sommaria sulla variante al piano regolatore generale in località Bagnara del responsabile del settore ing. Temistocle Rinaldi, del comune di Grottaferrata. Il documento è privo di data di compilazione.

Considerato

Il comune di Grottaferrata è dotato dal piano regolatore generale approvato con delibera della Giunta regionale n. 998 del 19 dicembre 1972.

Con la delibera n. 47 del 29 luglio 1987 il consiglio comunale ha proposto variazioni zonizzative al piano regolatore generale rappresentate graficamente negli elaborati e motivate soltanto nell'esposizione effettuata dall'assessore comunale all'urbanistica con introduzione dell'argomento. Si rileva quindi che tra gli atti costitutivi della variante non c'è la «Relazione», l'elaborato previsto dalla circolare del Ministero LL.PP. 7 luglio 1954, n. 2495.

La delibera di adozione e le successive due deliberazioni di controdeduzioni non appaiono confrontare le proposte varianti con i contenuti del P.T.P. n. 9.

Invero, le normative di P.T.P. limitano in modo consistente le attività e l'uso del suolo rispetto a come sono state definite dalla zonizzazione di piano regolatore generale e pertanto, la normativa zonizzativa di piano regolatore generale approvata anteriormente al P.T.P. e alla quale si fa riferimento al presente, è da adeguarsi materialmente alle limitazioni più restrittive per evitare il possibile contrasto con il P.T.P. medesimo.

Le variazioni possono così riassumersi:

da zona agricola II a verde privato vincolato E. La variazione promuove una migliore salvaguardia ambientale ed una rispondenza più adeguata alle attività di formazione religiosa e di culto del collegio delle suore Francescane; essa, pertanto, appare meritevole di approvazione così come definita della D.C. n. 47/1987, salvo quanto deciso nella D.C. n. 27/1993 sulla ridelimitazione della zona cimiteriale;

da strada di previsione di piano regolatore generale a zone urbanistiche contermini e cioè a zona agricola II e a verde pubblico F1. L'eliminazione della previsione viaria è stata motivata da prevalenti interessi di tutela ambientale e quindi è meritevole di approvazione;

da zonizzazione varia (zona G verde speciale, zona II zona agricola, zona F1 verde pubblico) a nuova sede stradale. Questo nuovo tracciato stradale proposto a sostituzione della predetta previsione viaria, è stato avanzato perché, ad avviso del comune, interessa terreni di minor declivio e conserva il collegamento automobilistico fra la s.s. Anagnina e il centro abitato. In accoglimento parziale dell'osservazione della lega per l'ambiente, il consiglio comunale ha proposto che la parte centrale di detto tracciato debba riservarsi solamente a percorso ciclo-pedonale attrezzato proponendo a tal fine la campitura del nastro stradale con la simbologia della zona verde attrezzato F2.

La proposta di strada carrabile non è accoglibile perché non risolve i problemi del traffico di attraversamento dell'abitato di Grottaferrata e costituisce elemento di deterioramento del territorio.

Altresì, non è accoglibile la proposta di percorso ciclo-pedonale attrezzato in quanto tale iniziativa deve essere valutata in uno studio completo delle aree verdi e in un programma attuativo integrato con eventuali altri spazi e attrezzature per il pubblico. Il territorio che è interessato dalle tre zone GF2, GF3, GF12 del P.T.P. n. 9 e, quindi, soggetto a differenziate limitazioni, deve essere sottoposto ad una attenta valutazione degli aspetti ambientali.

Appare, invece, meritevole di approvazione il breve tratto di strada carrabile che consente di raggiungere il previsto parcheggio alle spalle del cimitero;

da zona verde pubblico F1 a verde attrezzato F2. Questa variazione, proposta in modo generico e senza alcuna documentazione di sostegno, si renderebbe necessaria per necessità fieristiche e sportive-ricreative. Non si accoglie la variazione per i seguenti motivi. La definizione di zona a verde attrezzato F2 appare piuttosto generica così

com'è definita dalle N.T.A. del piano regolatore generale e quindi di incerta e complessa interpretazione normativa; infatti mentre per la zona «verde pubblico F1» si fa riferimento ad ambienti di uso pubblico, per il verde attrezzato l'art. 13 fa riferimento in modo più generico ad un «interesse pubblico» e in essa ammette anche «costruzioni pubbliche o di uso pubblico» purché indicate nel piano regolatore generale con il relativo simbolo.

La eliminazione del verde pubblico F1 annulla di fatto una continuità di aree di alto pregio naturalistico per le quali è necessaria la disciplina urbanistica di integrale rispetto ambientale.

Nell'area in argomento si pone in evidenza che la Tav. E4/6 del P.T.P. n. 9 indica, tra le altre limitazioni, un'area A2, area di rispetto dei monumenti e oggetti di particolare interesse storico e archeologico, e che pertanto la tutela di tale sito appare meglio assicurata dall'attuale previsione di verde pubblico F1.

La variazione non è stata in alcun modo presa in considerazione ai fini della verifica dei diversi rapporti fra spazi destinati agli insediamenti e spazi riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, la quale è obbligatoria ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

da zona verde pubblico F1 a verde privato vincolato E. Questa variazione è riferita a due aree distinte: una, di modesta estensione, a forma di quadrilatero; l'altra a ridosso del percorso ciclo pedonale e in prossimità dell'antico casale;

da zona verde pubblico F1 a zona agricola II. La variazione riguarda un'area a forma di pentagono irregolare sita in prossimità del confine con il comune di Roma.

Per le tre aree dei precedenti due paragrafi la D.C. n. 47/1987 non contiene alcuna motivazione sulla necessità di tali variazioni, nonostante la rilevanza urbanistica dell'argomento. In altri termini, non è fatto alcun cenno né nella esposizione dell'assessore all'urbanistica del comune, né in alcuna altra parte degli elaborati; si ha cognizione della proposta variazione solamente dal raffronto planimetrico della zonizzazione di piano regolatore generale con la nuova zonizzazione di variante al piano regolatore generale.

Altresì la variante diminuisce la dotazione di verde pubblico ponendosi in contrasto con la tutela del patrimonio paesistico e ambientale emergente dal P.T.P. n. 9. Per le tre aree la proposta variazione è respinta; esse continuano ad essere qualificate zona F1 verde pubblico nei termini definiti dal piano regolatore generale;

da zona G verde speciale a zona cimiteriale. L'ampliamento è richiesto perché l'attuale cimitero risulta inadeguato alle necessità istituzionali. La variante è approvata nella definizione zonizzativa emergente dalla D.C. n. 27/1993;

da zona G verde speciale e da zona I1 agricola a parcheggio. Si accoglie la variazione, ma nella più ridotta definizione planimetrica conseguente alla D.C. n. 27/1993;

da zona di G verde speciale a zona E verde privato vincolato. La variazione, che consente la continuità delle aree del collegio missionario femminile con il relativo cimitero della comunità, è accolta.

In riferimento alle osservazioni presentate alla variante si ravvisa l'opportunità di prenderle in esame come apporto collaborativo al perfezionamento della variante stessa.

In relazione alla delibera n. 7 del 14 gennaio 1991 riguardante l'esame delle osservazioni le stesse sono così definite:

n. 1 Lega per l'ambiente: l'osservazione è accolta nei modi esposti nel presente parere e in difformità alle relative deduzioni del C.C.; le osservazioni di cui ai punti 1b), 1c), 1d) sono respinte in conformità alle controdeduzioni comunali e nei modi ivi esposti. L'osservazione di cui al punto 1e) è accolta;

n. 2 Don Carlo Meconi: l'osservazione è respinta in conformità al parere esposto nella D.C. n. 7/1991;

n. 3 Filippo Satta per conto di Cedere S.a.s.: per il punto 3a) si rinvia alle valutazioni espresse in merito alle osservazioni di cui al punto 1a) della lega per l'ambiente poiché si concorda con quanto espresso dal comune con la citata D.C. n. 7/1991 e per essa non si ha, pertanto, luogo a procedere; per il punto 3b) la richiesta è parzialmente accolta; l'area del parcheggio inferiore è riducibile di estensione; per l'ampliamento cimiteriale e per il parcheggio si ritiene accoglibile la soluzione zonizzativa definita con la successiva D.C. n. 27/1993; il punto 3c) non è pertinente;

n. 4, 7 Monterubbianesi Franco, presidente soc. coop. «Capodarco»: con riferimento alle articolazioni contenute nella del. C.C. n. 7/1991 le due istanze, considerate un unico atto, sono così definite:

per il punto 4a) l'osservazione è respinta; per il punto 4b) l'osservazione è respinta in difformità al C.C. In considerazione della uniformità morfologica e ambientale dell'area circostante all'antico

casale con il terreno del collegio missionario femminile, nonché in considerazione dell'esiguità dell'area posta in questione, tutta l'area qualificata dal piano regolatore generale zona agricola II è variata in un'unica definizione urbanistica, zona verde privato vincolato E, così come definita dalla D.C. n. 47/1987. Per il punto 4c) l'osservazione è respinta in conformità alle motivazioni comunali;

n. 5 Giuseppe Cusmano: l'osservazione è respinta per le motivazioni esposte dal comune con la citata D.C. n. 7/91;

n. 6 collegio missionario femminile di S. Francesco d'Assisi: il punto 6a) è definito secondo le determinazioni assunte sulle osservazioni di cui al punto 3b), il punto 6b) si può accogliere in linea di massima; la soluzione degli accessi da viale San Nilo esula tuttavia dal contenuto della variante in argomento; il punto 6c) è definito secondo quanto già esposto dal comune per il punto 4a);

n. 8 dello stesso collegio missionario femminile di S. Francesco d'Assisi: l'osservazione non dà luogo a provvedere in quanto con essa il collegio ha ribadito quanto già precedentemente osservato con l'osservazione n. 6.

In relazione alla successiva delibera n. 27 del 31 marzo 1993 riguardante le controdeduzioni della variante Bagnara, in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi nelle stesse indicati; le osservazioni sono definite nei seguenti termini:

n. 1 Collegio missionario femminile di San Francesco d'Assisi: l'osservazione è parzialmente accolta. La zona cimiteriale è approvata nella soluzione precisata sulla planimetria allegata alla stessa deliberazione (allegato D). Le proposte varianti in accoglimento della osservazione concernono aree di modesta estensione di zona cimiteriale e quindi assumono valore secondario rispetto alla impostazione della zonizzazione;

nn. 2, 3: Braccioni Andreina, Lemoro Maurizio e Massimo e successivo supplemento osservazione: le soluzioni proposte non sono accettabili per le motivazioni esposte dal comune nella D.C. n. 27/1993.

Si osserva che sia il piano regolatore generale di Grottaferrata sia la variante in argomento non hanno rappresentato con opportuna campitura grafica la fascia di inedificabilità intorno al cimitero.

Sebbene le limitazioni di tale vincolo non scaturiscano dalla legge urbanistica si ribadisce in questa sede la necessità di rappresentare in ogni caso negli strumenti urbanistici l'estensione, le configurazioni di tale vincolo ed il richiamo normativo.

Si prende atto comunque che con la relazione sommaria sulla variante al piano regolatore generale in località Bagnara il responsabile del settore dell'ufficio di Grottaferrata ha dichiarato che con delibera del C.C. n. 47 del 29 luglio 1993 è stata deliberata la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale di ml 50.

Tutto ciò premesso e considerato, la sezione è del

Parere

che ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765 la variante al piano regolatore generale n. 13 di Grottaferrata, adottata con delibera consiliare n. 47 del 29 luglio 1987, sia meritevole di approvazione con gli stralci sopraesposti e le modificazioni conseguenti alle osservazioni presentate.

Il presidente

COSENTINO

La commissione relatrice

LUSTRO

Il segretario della sezione

GRASSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 1995, n. 1821.

Comune di Cisterna di Latina. Opere di urbanizzazione primaria zona artigianale C/7. Determinazione indennità di esproprio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alle opere e reti di servizi e mobilità:

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;